

N. R.G. 2021/8

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE***Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi ex art. 12 L. 3/2012***
Procedura familiare ex art. 7-bis L. 3/2012

Il Giudice designato, dott. Cristiana Bottazzi,

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, mediante accordo con i creditori nell'ambito di procedura familiare *ex art. 7-bis L. 3/2012*, promosso da:

nato a Villafranca di Verona (VR) il

e ivi residente in

, nato a Villafranca di

Verona (VR) il e ivi residente

, nata a Villafranca di Verona (VR)

il ;

nato a Villafranca di Verona

(VR) i

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 11.3.2022;

letti gli atti e in particolare la proposta di accordo depositata in data 10.11.2021, che prevede il pagamento dei creditori – entro il termine del 31.12.2024 – secondo le seguenti percentuali:

- per quanto riguarda (a) il pagamento dei creditori ipotecari nella misura consentita dal ricavato della vendita degli immobili gravati da privilegio, per un totale di € 195.300; (b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati *ex art. 2751-bis n. 2 c.c.*; (c) il pagamento nella misura del 17,16% dei creditori privilegiati *ex art. 2778 n. 1 c.c.*; (d) il pagamento nella misura dello 0,60% dei creditori chirografari originari e, per la quota degradata al chirografo, dei creditori ipotecari e privilegiati *ex art. 2778 n. 1 e 8 c.c.* e di tutti i creditori tributari;
- per quanto riguarda (a) il pagamento dei creditori ipotecari nella misura consentita dal ricavato della vendita degli immobili gravati da privilegio, per un totale di € 237.641,65; (b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751-*bis n.*

2 c.c. e dell'art. 2778 n. 1 e 8 c.c.; (c) il pagamento nella misura del 14,83% dei creditori privilegiati *ex art.* 2778 n. 18 c.c.; (d) il pagamento nella misura dello 0,70% dei creditori chirografari originari e, per la quota degradata al chirografo, dei creditori ipotecari e privilegiati *ex art.* 2778 n. 18 e 20 c.c.;

- per quanto riguarda : (a) il pagamento dei creditori ipotecari nella misura consentita dal ricavato della vendita degli immobili gravati da privilegio, per un totale di € 189.900; (b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751-*bis* n. 2 c.c. e di tutti i creditori tributari privilegiati; (c) il pagamento nella misura del 2,35% dei creditori chirografari originari e dei creditori ipotecari per la quota degradata al chirografo;
- per quanto riguarda (a) il pagamento dei creditori ipotecari nella misura consentita dal ricavato della vendita degli immobili gravati da privilegio, per un totale di € 252.061,46; (b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751-*bis* n. 2, dell'art. 2780 n. 4 nonché dell'art. 2778 n. 7 e 18 c.c.; (c) il pagamento nella misura del 35,12% dei creditori privilegiati *ex art.* 2778 n. 20 c.c.; (d) il pagamento nella misura dello 0,60% dei creditori chirografari originari e, per la quota degradata al chirografo, dei creditori ipotecari e privilegiati *ex art.* 2778 n. 20 c.c.;

rilevato che la proposta di accordo prevede inoltre, per il caso di omologa, la rinuncia dei ricorrenti alle posizioni creditorie reciproche nonché la rinuncia di

ai propri rispettivi crediti nei confronti dei ricorrenti;

considerato che il fabbisogno complessivo di € 1.112.320,83, necessario per dare esecuzione alla proposta nei termini che precedono, deriva dalla cessione degli immobili in proprietà e in comproprietà dei ricorrenti, dalla cessione di una quota ereditaria facente capo ai ricorrenti e tra essi indivisa, dalla cessione della partecipazione detenuta da

nella società
s.r.l., dal conferimento da parte dei ricorrenti di somme derivanti dai propri redditi per complessivi € 49.899,84 (entro il 30.9.2022), dall'ulteriore apporto di finanza esterna da parte del terzo Grazia Serpelloni per complessivi € 39.083,49, da imputarsi *pro quota* alle singole masse (entro il 30.9.2022) ed infine dalle eventuali sopravvenienze incassate da
e a seguito dell'accoglimento delle rispettive istanze di indennizzo per le azioni possedute in Veneto Banca (a questo proposito l'O.C.C., da ultimo, ha dato atto dell'avvenuto incasso, a tale titolo, dell'importo di € 15.748,65 da parte di
e dell'immediata messa a disposizione della procedura di tale somma da parte del ricorrente);

considerato inoltre che i ricorrenti hanno già acquisito offerte irrevocabili per l'acquisto dei suddetti compendi immobiliari (per il valore di € 734.400 per gli immobili in proprietà/comproprietà e di € 228.937,50 per la quota ereditaria) nonché della partecipazione in

. (per il valore di € 60.000), offerte di importo ritenuto congruo dall'O.C.C. sulla base delle argomentazioni diffusamente esposte nell'attestazione e fondate su motivata perizia di stima (e ciò anche per quanto concerne gli immobili, rispetto a cui l'importo dell'offerta è inferiore al 10% rispetto al valore di stima);

considerato pertanto che la cessione di tali beni potrà avvenire all'esito di procedura competitiva nella forma di un invito alla presentazione di offerte migliorative, evidenziandosi sin d'ora che, per quanto riguarda la cessione della quota ereditaria indivisa, la procedura competitiva dovrà necessariamente avvenire nel rispetto del diritto di prelazione spettante agli altri coeredi in base all'art. 732 c.c. (salva l'acquisizione di dichiarazione di rinuncia alla prelazione da parte di tutti i coeredi coinvolti);

osservato che è stata acquisita la disponibilità allo svolgimento delle funzioni di liquidatore da parte dell'O.C.C. Dott. Lorenzo Miollo, professionista in possesso dei requisiti di legge, con preventiva pattuizione del relativo compenso nell'importo _____ ;

considerato che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012, che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 L. 3/2012 e che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 L. 3/2012;

osservato che non sono stati accertati atti in frode ai creditori (tali non potendo considerarsi la dismissione della barca a vela e del garage da parte di _____, rispettivamente nel 2016 e nel 2020, né la dismissione dell'automobile da parte di _____ nel 2019, tenuto conto che il ricavato di tali vendite è stato utilizzato per il soddisfacimento di debiti pregressi e per ragioni di mantenimento familiare);

osservato che lo stato di sovraindebitamento non risulta esser stato colposamente determinato da parte dei ricorrenti, derivando invero dall'escussione delle garanzie personali prestate in favore della società di famiglia _____ . (di cui i ricorrenti erano soci e amministratori, poi dichiarata fallita nel 2018) e dal conseguente avvio da parte dei creditori di azioni esecutive, nonché dalla sopravvenuta insostenibilità finanziaria dei mutui contratti per il finanziamento di tale società a seguito della contrazione dei redditi dei ricorrenti;

considerato che l'O.C.C. designato, Dott. Lorenzo Miollo, ha attestato la fattibilità del piano, dichiarandone la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (tenuto conto dell'incapienza del patrimonio immobiliare rispetto ai debiti ipotecari, dell'apporto di finanza esterna, della presenza di offerte di acquisto ai valori di stima, del risparmio dei costi del procedimento di divisione della comunione ereditaria, della certezza e celerità dei tempi di soddisfazione del ceto creditorio);

rilevato infine che l'O.C.C. ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza del giorno 11.3.2022;

che, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, si sono espressi in senso sfavorevole alla proposta i creditori Nostos SPV e BNL;

che, decorsi i termini della votazione, l'accordo risulta raggiunto, mediante consenso espresso o per silenzio assenso, in relazione a tutte e quattro le 'subprocedure' individuali dei ricorrenti, e precisamente con creditori rappresentanti: a) il 67,35% dei creditori ammessi al voto per _____; (b) il 61,20% dei creditori ammessi al voto per _____; (c) il 64,14% dei creditori ammessi al voto per _____ (c) il 65,95% dei creditori ammessi al voto per _____;

che sono pervenute all'O.C.C. le osservazioni dei creditori Nostos SPV e AMCO;

che l'O.C.C., in data 23.3.2022, ha depositato la relazione *ex art. 12 co. 1 L. 3/2012*, prendendo altresì posizione sulle osservazioni dei predetti creditori;

ritenuto che tali osservazioni dei creditori possano essere superate, atteso che (i) sul piano della convenienza, è indubbio che l'esecuzione dell'accordo ai termini sopra indicati comporti anche per i creditori ipotecari un vantaggio rispetto all'alternativa liquidatoria di cui all'art. 14-*ter* L. 3/2012 (che costituisce il termine di paragone ai fini di tale valutazione di convenienza), stante l'incapienza dei beni immobili rispetto alle ipoteche su di essi gravanti e considerato l'apporto di finanza esterna presente soltanto in questa procedura; (ii) quanto al valore di stima, la perizia su cui è basata la proposta è adeguatamente motivata e non si ravvisano motivi per ritenerne l'inattendibilità; (iii) quanto alla quota ereditaria indivisa, la sua cessione (proprio perché ha ad oggetto la quota e non direttamente l'immobile) non comporta alcuna cancellazione dei gravami in pregiudizio al creditore con privilegio ipotecario sui beni che fanno parte dell'eredità, ma solamente una riduzione dell'ipoteca stessa per l'importo corrispondente alla riduzione del credito a seguito dei pagamenti fatti da questa procedura; (iv) quanto alle contestazioni relative al credito di AMCO, fermo l'onere in capo al creditore di dimostrare l'intervenuta cessione del credito di Veneto Banca in suo favore, ogni possibile criticità risulta superata per il fatto che è stata acquisita la disponibilità di _____ a mettere a disposizione della procedura l'ulteriore somma di 1.967,38;

ritenuto opportuno, in ogni caso, richiamare *in toto* le argomentate considerazioni svolte dall'O.C.C. in risposta alle contestazioni degli anzidetti creditori;

osservato infine che sussistono i presupposti della procedura 'familiare' *ex art. 7-bis L. 3/2012*, atteso che i ricorrenti sono tra loro fratelli (quindi parenti di secondo grado) e che il loro sovraindebitamento trova origine comune nella circostanza di aver prestato garanzie personali

nell'interesse della società di famiglia, ferma restando, in ogni caso, la distinzione delle rispettive masse attive e passive;

ritenuto, per tutto quanto precede, che sussistono le condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione;

p.q.m.

omologa l'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, nell'ambito di procedura familiare *ex art. 7-bis L. 3/2012*, presentato da

nomina quale Liquidatore ai sensi dell'art. 13 L. 3/2012 il Dott. Lorenzo Miollo;

dispone che il Liquidatore depositi con cadenza semestrale una relazione sull'andamento della procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Verona.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 2.5.2022

Il Giudice

Cristiana Bottazzi